II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 1979

concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/79 relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concesso nel quadro del sistema monetario europeo

(79/691/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concesso nel quadro del sistema monetario europeo (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1736/79 dispone che il Consiglio designa lo o gli Stati membri chiamati a beneficiare delle misure previste da detto regolamento ;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1736/79, gli Stati membri che possono essere così designati devono partecipare effettivamente ed interamente ai meccanismi del sistema monetario europeo ed essere ritenuti meno prosperi ;

considerando che l'Irlanda e la Repubblica italiana rispondono a tale duplice condizione,

DECIDE :

Articolo unico

L'Irlanda e l'Italia beneficiano delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1736/79.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.